

## IL BONUS RENZI TRA LUCI ED OMBRE

L'articolo 12 della D.D.L. Stabilità 2015 presenta una novità di assoluto rilievo in materia di abbattimento del costo del lavoro, al fine di arginare e contenere i preoccupanti tassi di inoccupazione in Italia. Nel dettaglio, si introduce uno sgravio contributivo (c.d. *bonus* Renzi) di durata triennale - con un massimale di 8.060 € annui – relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015.

L'incentivo riguarda esclusivamente i **contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'accesso al beneficio incontra tuttavia diversi limiti, ben definiti dalla normativa al vaglio del Parlamento. Infatti i soggetti potenzialmente destinatari dell'incentivo sono tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione però di quelli del settore agricolo e quello domestico. Inoltre si stabilisce che

- la misura non si applica nel caso di nuove assunzioni di soggetti che, nei sei mesi precedenti, risultino occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro;
- il requisito dell'inoccupabilità deve essere verificata anche considerando società controllate o collegate facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- ogni lavoratore potrà essere portatore dell'incentivo una sola volta; è previsto infatti che se un soggetto sia già stato assunto con lo sgravio, nel caso un altro datore di lavoro lo riassumesse, anche se il requisito fosse soddisfatto, non potrà usufruirne.
- lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

In via generale, l'ispirazione di fondo che caratterizza la misura è indubbiamente lodevole e apprezzabile, poiché da un verso rende appetibile il contratto a tempo indeterminato, e dall'altro mira ad abbattere direttamente il cuneo fiscale, prevedendo forti sgravi contributivi, facilmente accessibili alla quasi totalità dei datori di lavoro. E non vi è dubbio che l'agevolazione sortirà i propri effetti in termini di saldo occupazionale.

Ma in quale misura? E per quanto tempo?

Fin qui le note positive. All'opposto sono diversi i punti della nuova normativa che inducono gli operatori del settore a porsi più di un interrogativo:

- la misura è prevista limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2015;
- per l'anno 2015, è stato stanziato 1 miliardo di €. Ciò significa che, le assunzioni (III livello Ccnl Studi Professionali) potenzialmente interessate potrebbero arrivare ad un massimo pari a 170.000, e dunque con un incidenza risibile sul tasso di disoccupazione generale;

- il lavoratore può beneficiare dell'agevolazione una volta sola, rischiando così di penalizzare quei lavoratori che siano ad esempio stati licenziati ovvero non abbiano superato il periodo di prova.
- il bonus sostituisce integralmente gli sgravi previsti dalla Legge n. 407 del 1990 (abrogata definitivamente dall'art. 12 co. 2 della legge in esame). Si tratta della venticinquennale agevolazione prevista in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari della Cigs, e che tanto bene aveva funzionato sino ad ora.

Dunque appare ineludibile effettuare un confronto tra le due tipologie di sgravi, che può portare ad interessanti conclusioni.

<b>Costi/benefici/requisiti</b>	<b>Bonus Renzi</b>	<b>L. n. 407/90</b>
<b>Sgravio</b>	100%	50% in tutte le Regioni 100% nel Mezzogiorno
<b>Durata</b>	3 anni	3 anni
<b>Arco temporale di applicazione</b>	2015	Senza limiti
<b>Importo</b>	Max 8.060 annui	Senza limiti
<b>Requisito</b>	No tempo indeterminato da almeno 6 mesi	Disoccupazione da almeno 24 mesi, o lavoratori sospesi o in Cigs
<b>Ripetibile</b>	No	Sì

Dal quadro sinottico su esposto, appare evidente che, al di là dell'arco temporale di applicazione limitato ad un solo anno solare, il bonus Renzi in taluni casi ha un impatto molto meno positivo della Legge n. 407/90. Nel dettaglio esso:

- risulta più conveniente per il datore di lavoro del Centro-nord in quanto include interamente i contributi INPS; la L. 407/90 in questi casi prevede soltanto il 50% di riduzione;
- all'aumentare della retribuzione corrisposta al lavoratore, soffre sempre di più la previsione di un tetto massimo di fruibilità (max 8.060 €);
- all'aumentare del tasso INAIL (alta retribuzione), riduce il suo impatto, non essendo prevista l'estensione dello sgravio anche ai contributi INAIL.

Anche il confronto del bonus Renzi con il sgravi normativi e contributivi previsti dal contratto di apprendistato, diverse sono le conclusioni che si possono dedurre:

<b>///////</b>	<b>Bonus Renzi</b>	<b>Apprendistato</b>
<b>Età</b>	NO limite di età	18-29 anni
<b>Retribuzione</b>	ordinaria	1° anno: 70% retribuzione
<b>Vantaggi e Svantaggi Normativi</b>		1)Esclusione dell'apprendista dalla base di computo per il calcolo di taluni istituti di legge 2) in caso di stabilizzazione, lo sgravio contributivo permane per altri 12 mesi a decorrere dalla scadenza dei 3 anni.
<b>Sgravio</b>	decontribuzione piena per i primi 3 anni in caso di assunzione a tempo indeterminato, con un massimale di 8.060 €.	sgravio contributivo fino a 5,84% per il dipendente e fino al 10% per il datore (azzerato in caso di azienda con meno di 10 dipendenti)